

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI BANCONOTE E MONETE IN EURO
anno 2013 / numero 04

(Testo consolidato al 19/03/2020 - Aggiornamento IV)

PARTE I
INTRODUZIONE

Articolo 1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento è attuativo della Legge 29 luglio 2013, n. 101, e pertanto emanato nell'esercizio dei poteri regolamentari di cui all'articolo 38 della Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, i termini utilizzati vanno intesi con il seguente significato:

1. **“Apparecchiatura conforme”**: apparecchiatura per l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che sia inserita nell'elenco BCE ovvero apparecchiatura per il trattamento delle monete che sia inserita nell'elenco CTSE;
2. **“Attività di gestione del contante”**: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione del contante mediante:
 - a) individuazione delle banconote in euro sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
 - b) individuazione delle banconote in euro che, per il loro stato di conservazione, sono inidonee ad essere rimesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
 - c) autenticazione delle monete in euro per l'individuazione di quelle sospette di falsità o inidonee alla circolazione;
3. **“Banca Centrale o BCSM”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
4. **“Dati di sistema”**: informazioni sulle dotazioni tecnologiche di cui si avvale il gestore del contante per il trattamento del contante, per ciascun luogo di contazione, comprensivo di numero di apparecchiature distinte per modello individuato sulla base di un codice messo a disposizione da Banca Centrale, che identifica le apparecchiature sulla base della loro configurazione hardware e software. Nel caso di apparecchiature tipo TARM e TAM, è altresì indicata la modalità di utilizzo prevalente (da parte della clientela o da parte del personale gestore). Rientrano tra i dati di sistema, senza necessità di essere distinti per luogo di installazione, il numero complessivo delle casse prelievo contante, distinto per tipologia di apparecchiatura (ATM, SCoTS...) e il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo (es. CIM...);
5. **“Dati operativi”**: informazioni sul numero di banconote e monete (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione;
6. **“Decreto sanzioni”**: Decreto Delegato 8 agosto 2013, n. 116 e successive modifiche;

7. **“Elenco BCE”**: elenco delle apparecchiature conformi pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea e riportato, con collegamento ipertestuale, nell'apposita pagina del sito internet www.bcsm.sm;
8. **“Elenco CTSE”**: elenco delle apparecchiature conformi pubblicato sul sito internet della Commissione europea - Organizzazione Lotta Antifrode (OLAF) e riportato, con collegamento ipertestuale, nell'apposita pagina del sito internet www.bcsm.sm;
9. **“Enti segnalanti”**: i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo;
10. **“GS1”**: sistema integrato di standard che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall'istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Fanno parte del sistema GS1 i seguenti codici:
 - a) GLN – Global Location Number: identifica univocamente un luogo fisico appartenente ad un determinato soggetto (es. sala conta);
 - b) GTIN – Global Trade Item Number: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (es. taglio di banconote o monete);
11. **“Eurosistema”**: la BCE e le Banche Centrali Nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea la cui moneta è l'euro;
12. **“Help desk”**: Dipartimento Sistema dei Pagamenti della Banca Centrale, di cui all'articolo 26 comma 3 della Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;
13. **“Legge”**: Legge 29 luglio 2013, n. 101 e successive modifiche;
14. **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
15. **“Luoghi di contazione”**: locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per il trattamento del contante ai fini del ricircolo, incluse sale conta e sportelli. Ogni luogo di contazione è identificato da un codice GLN;
16. **“Personale addestrato”**: i dipendenti dei gestori del contante che hanno:
 - a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche del contante, come specificate e pubblicate nell'Eurosistema, e la capacità di controllarlo;
 - b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell'Allegato III Legge 29 luglio 2013, n. 101 e la capacità di controllare il contante in base a questi criteri;
17. **“Sala conta”**: luogo di contazione nel quale per il trattamento del contante ci si avvale esclusivamente di apparecchiature riservate al personale (Staff Operated Machines - SOMs);
18. **“Sportello”**: luogo di contazione in cui i gestori del contante hanno installato dispositivi di ricircolo utilizzabili autonomamente dalla clientela (Cash Out Machines - COMs) ad esclusione delle CIM in quanto non sono apparecchiature per il ricircolo ovvero apparecchiature TARMs utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di ricircolo (ATM);
19. **“Statuto BCSM”**: Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;

20. **“UCFM”**: l’Ufficio Centrale per il Falso Monetario istituito presso l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino;
21. **“Verbale BS”**: modulo standardizzato di verbale per ritiro Banconote Sospette di falsità, nella versione (*layout*) pubblicata sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm);
22. **“Verbale MS”**: modulo standardizzato di verbale per ritiro Monete Sospette di falsità, nella versione (*layout*) pubblicata sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

2. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LEGGE e nelle fonti legislative indicate nelle definizioni.

Articolo 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a integrare la normativa in materia di banconote e monete in euro, di cui alla LEGGE, con le ulteriori disposizioni di dettaglio e di carattere operativo richiamate dalla LEGGE medesima e rivolte ai gestori del contante, affinché questi ultimi dispongano dei modelli e delle indicazioni procedurali necessarie per dare attuazione alle disposizioni legislative introdotte per il pieno recepimento dell’acquis comunitario in materia di controlli di autenticità e di idoneità delle banconote e monete in euro.

Articolo 4 - Preparazione

1. Il Regolamento, coerentemente a quanto disposto dall’articolo 38 comma 5 della LISF e dall’attuario Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione in forma pubblica.

Articolo 5 - Struttura

1. Il Regolamento è diviso in 5 Parti: la prima introduttiva, la seconda avente ad oggetto le disposizioni comuni per banconote e monete in euro, la terza riguardante le sole banconote, la quarta riguardante le sole monete e l’ultima avente ad oggetto le norme finali e transitorie.

2. Il presente Regolamento consta di un allegato che ne forma parte integrante.

PARTE II

Disposizioni comuni per banconote e monete in euro

Articolo 6 – Attività di gestione del contante

1. I soggetti che intendono esercitare l’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE, devono informare BCSM e l’UCFM con almeno quindici giorni di preavviso, rispetto all’inizio dell’attività, utilizzando i modelli indicati all’Allegato 1.

2. Il medesimo modulo di cui al primo comma va inviato anche in occasione di variazione delle informazioni in esso contenute entro quindici giorni dall'intervenuta variazione dell'informazione.

3. Il gestore del contante deve inoltre comunicare a BCSM e all'UCFM la cessazione dell'esercizio della relativa attività entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione.

Articolo 7 - Controlli di autenticità e idoneità mediante apparecchiature conformi

1. Il gestore del contante, salvo quanto disposto al seguente articolo, effettua i controlli di autenticità e di idoneità con l'utilizzo di APPARECCHIATURE CONFORMI.

2. L'ELENCO BCE e l'ELENCO CTSE sono resi disponibili ai gestori del contante mediante ulteriore pubblicazione sul sito BCSM.

Articolo 8 - Controlli manuali di autenticità e idoneità

1. Il gestore del contante può effettuare i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote e monete con modalità manuale, ossia senza l'utilizzo di APPARECCHIATURE CONFORMI, unicamente al concorrere delle condizioni di seguito elencate:

- a) i controlli manuali sono eseguiti da PERSONALE ADDESTRATO;
- b) le banconote vengono rimesse in circolazione da parte del personale addetto allo SPORTELLO esclusivamente nell'ambito di operazioni al pubblico (es.: pagamenti, ecc.).

Articolo 9 - Requisiti di organizzazione

1. I gestori del contante, devono disporre di adeguate risorse tecnologiche e fare ricorso esclusivo alle APPARECCHIATURE CONFORMI nel rispetto degli standard hardware e software pubblicati sul sito internet della BCE e della Commissione Europea. Tali apparecchiature devono essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra BCSM ed il gestore del contante. Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli standard pubblicati sul sito internet della BCE e della Commissione Europea e che il mantenimento di tali standard è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Nel contratto deve essere altresì previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del software dell'APPARECCHIATURA CONFORME e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'ELENCO BCE o dall'ELENCO CTSE.

2. Il personale impiegato presso i gestori del contante deve possedere professionalità adeguate alle attività svolte ed essere costantemente addestrato tramite appropriata attività di formazione. In particolare, i gestori del contante

dovranno avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche del contante, come specificate e pubblicate dall'EUROSISTEMA, e la capacità di controllarle. Per i casi consentiti di controllo manuale, il personale dovrà altresì avere la conoscenza dei criteri di selezione indicati negli Allegati della LEGGE e la capacità di verificare il contante secondo questi criteri.

3. Le modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, devono svolgersi secondo procedure documentate, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

- a) sono definite le procedure per la pronta compilazione del VERBALE BS e del VERBALE MS per il ritiro delle banconote e monete sospette di falsità e la relativa trasmissione a BCSM e all'UCFM;
- b) sono stabilite le procedure per evitare che il contante di pertinenza di ciascun soggetto versante possa essere impropriamente utilizzato.

4. Il gestore del contante deve predisporre flussi informativi interni per assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività avendo a disposizione la relativa documentazione, inclusi i manuali operativi di ciascuna apparecchiatura.

5. I controlli interni devono garantire il rispetto delle procedure aziendali, la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle stesse e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione.

6. Il gestore del contante deve altresì predisporre misure per la corretta e tempestiva registrazione dei fatti gestionali e per l'invio a BCSM dei flussi informativi da essa richiesti con particolare riguardo alla rilevazione delle fasi di trattamento del contante al fine di consentirne la tracciabilità lungo la filiera di lavorazione del contante e inoltre predisporre misure per tutelare la sicurezza del contante in tutte le fasi del trattamento.

7. BCSM verifica l'attuazione di quanto disposto ai commi che precedono applicando il criterio di proporzionalità per tener conto della dimensione, complessità e operatività del gestore del contante.

8. Con cadenza almeno annuale, la funzione di compliance del gestore del contante (o la funzione comunque incaricata dei controlli interni), deve verificare che le apparecchiature per il trattamento del contante siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte nell'ELENCO BCE e nell'ELENCO CTSE.

Articolo 10 - Esternalizzazione del trattamento del contante

1. I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento del contante, devono prevedere nel relativo contratto di esternalizzazione almeno:

- a) l'obbligo del soggetto incaricato di attenersi alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia di autenticazione e selezione del contante ai fini del ricircolo;
- b) la possibilità per il committente di verificare la performance del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali del soggetto incaricato e di richiedere, ove del caso, misure correttive;
- c) il diritto del committente di recedere, senza penalità, almeno nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
- d) le procedure per lo scambio di informazioni e di dati;
- e) l'indicazione del soggetto tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche a BCSM.

2. Con cadenza almeno annuale, la funzione di compliance del gestore del contante (o la funzione comunque incaricata dei controlli interni), deve valutare e verificare per le attività esternalizzate l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere dal soggetto incaricato e i livelli di servizio da questo assicurati.

3. Per i gestori del contante di cui alle lettere a), b), c), f) dell'articolo 2, comma 1, punto 13, della LEGGE, trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di esternalizzazioni.

Articolo 11 - Controlli e modalità di espletamento

1. BCSM al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, ai sensi degli articoli 12 e 25 della LEGGE, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

2. Le ispezioni sono effettuate da personale di BCSM munito di lettera di incarico a firma del Direttore Generale o di chi ne fa le veci.

3. Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sul contante trattato dal gestore del contante nonché prelevare - previa redazione di apposito verbale di consegna - esemplari di banconote e monete al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso BCSM. In tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

4. Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del rappresentante legale del gestore medesimo. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

5. Entro 30 giorni dalla consegna della comunicazione di cui al comma precedente, il gestore del contante comunica a BCSM le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

6. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante, BCSM può avvalersi della collaborazione dell'UCFM, sulla base del Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 3 della LEGGE, fermo restando l'autonomo potere di controllo dell'UCFM ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della LEGGE.

7. Nel corso delle ispezioni di cui al presente articolo, i gestori del contante devono prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, la cui mancanza costituisce di per sé inosservanza sanzionabile.

Articolo 12 - Interventi correttivi

1. BCSM, fatto salvo quanto disposto dal DECRETO SANZIONI, può richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive indicando i tempi per la loro adozione. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, BCSM può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, per conto di BCE, adottare il provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione del taglio o dei tagli di banconote o monete delle serie interessate.

2. Il provvedimento di divieto assunto da BCSM nei confronti del gestore del contante è pubblicato sul sito internet di BCSM.

Articolo 13 - Segnalazioni statistiche

1. I gestori del contante qualificabili come ENTI SEGNALANTI, inviano a BCSM le informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo del contante e gli sviluppi del suo ciclo. BCSM potrà pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli ENTI SEGNALANTI.

2. L'ENTE SEGNALANTE, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla BCSM e del rispetto dei termini di invio.

3. Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" che sarà reso disponibile agli ENTI SEGNALANTI, nella sua prima versione, sul sito internet di BCSM (www.bcsm.sm) con almeno 60 giorni di anticipo rispetto al decorso degli obblighi di rilevazione statistica di cui al seguente articolo 32 comma 1.

Articolo 14 - Sistema di codifica

1. Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dagli ENTI SEGNALANTI presuppone anagrafi che consentono di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è adottata la codifica GS1.

2. Ciascun ENTE SEGNALANTE deve essere dotato di un proprio codice GS1. L'ENTE SEGNALANTE provvede ad attribuire codici GLN a sede legale e LUOGHI DI CONTAZIONE. L'ENTE SEGNALANTE è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità - anche storica - dei LUOGHI DI CONTAZIONE censiti.
3. Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote e monete sono individuati attraverso codici GTIN forniti da BCSM.

Articolo 15 - Contenuto delle segnalazioni statistiche

1. Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto:
 - a) i LUOGHI DI CONTAZIONE, ad eccezione degli ENTI SEGNALANTI che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti per i quali tale informazione non è dovuta;
 - b) i DATI DI SISTEMA, ad esclusione delle apparecchiature utilizzate per trattare banconote e monete che sono distribuite esclusivamente in operazioni di SPORTELLLO da PERSONALE ADDESTRATO;
 - c) i DATI OPERATIVI, riguardano, distintamente per GTIN, il numero di:
 - 1) banconote e monete processate mediante APPARECCHIATURE CONFORMI, con indicazione dei quantitativi ritirati dalla circolazione e di quelli riciccolati. Il dato va distinto per LUOGO DI CONTAZIONE e, nell'ambito di questo, per ente proprietario del contante trattato. Per ente proprietario si intende nel caso di ENTE SEGNALANTE che provvede direttamente al trattamento del contante introitato dalla clientela, il soggetto medesimo, mentre nel caso di ENTE SEGNALANTE che effettua il trattamento del contante per conto terzi, i soggetti per conto dei quali il servizio è effettuato. I dati devono essere segnalati dall' ENTE SEGNALANTE che ha proceduto al trattamento dello stesso. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (committente ed esternalizzatore) individuano, comunicandolo tempestivamente a BCSM, il soggetto tenuto all'invio dei dati. Qualora il processo di lavorazione adottato dall'ENTE SEGNALANTE preveda una prima parte di contazione e verifica di autenticità e una seconda fase di selezione di idoneità, associata o meno a nuova verifica di autenticità, la lavorazione è da considerare unitariamente ai fini del calcolo delle quantità da segnalare;
 - 2) contante complessivamente distribuito attraverso le casse prelievo contante.
2. I dati di cui al comma che precede di cui alle lettere b) e c) sono forniti mediante la compilazione dei moduli allegati al Manuale di cui al precedente articolo 13 comma 3.

Articolo 16 - Periodicità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni relative ai DATI DI SISTEMA e ai DATI OPERATIVI, sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

- a) Periodo di riferimento: I semestre dell'anno
Periodo di invio: 1° luglio - 31 luglio
- b) Periodo di riferimento: II semestre dell'anno
Periodo di invio: 1° gennaio - 31 gennaio dell'anno successivo.

2. La segnalazione dei LUOGHI DI CONTAZIONE è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre gli ENTI SEGNALANTI comunicano tempestivamente a BCSM le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornati i punti di lavorazione del contante.

Articolo 17 – Correzione delle segnalazioni

1. Fermo restando l'obbligo degli ENTI SEGNALANTI di attenersi alle istruzioni tecniche contenute nel Manuale di cui al precedente articolo 13 comma 3:

- a) l'invio di una segnalazione correttiva determina sempre la cancellazione di quella precedente con riferimento alle segnalazioni dei DATI DI SISTEMA e dei DATI OPERATIVI;
- b) la correzione delle segnalazioni dei DATI DI SISTEMA e OPERATIVI, può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta. Non sono pertanto ammesse segnalazioni di correzioni parziali.

PARTE III

Disposizioni specifiche per banconote in euro

Articolo 18 – Procedure documentate per l'espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento

1. Con riferimento alle procedure documentate di cui al precedente articolo 9 comma 3, per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, a partire dal prelievo del medesimo presso i clienti, sono individuate modalità operative che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta i pezzi sospetti di falsità, quelli inidonei a circolare e quelli riciclabili. Analoghi criteri deve soddisfare la sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione è necessario che:

- a) per l'attività di trattamento delle banconote svolta direttamente, gli sportelli bancari e postali riferiscano costantemente al soggetto versante qualora le banconote selezionate siano sospette di falsità. Effettuata tale rilevazione, le rimanenti banconote possono essere trattate in maniera indistinta;
- b) le società di servizi riferiscano in merito alle banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite e, inoltre, mantengano suddivise le rimanenti banconote

trattate tra singole banche, sportelli postali e altri soggetti (es: operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno di essi.

Articolo 19 - Individuazione e trattamento delle banconote in euro sospette di falsità

1. I gestori del contante, ritirano dalla circolazione e trasmettono a BCSM, ai fini degli accertamenti di competenza, le banconote classificate come non autentiche in seguito ai controlli effettuati automaticamente ai sensi degli allegati IIa e IIb della LEGGE o in seguito a controllo manuale eseguito dal PERSONALE ADDESTRATO ai sensi dell'allegato III della LEGGE.

2. Nei casi di cui al comma precedente, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:

- a) trattenere incondizionatamente la banconota;
- b) redigere in triplice esemplare il VERBALE BS;
- c) anticipare a BCSM e all'UCFM, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della banconota sospetta di falsità, il VERBALE BS e copia della banconota ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;
- d) consegnare un esemplare del VERBALE BS al cliente-esibitore, salvo il caso in cui la banconota sia stata rinvenuta in assenza di quest'ultimo;
- e) trattenere un esemplare del VERBALE BS con allegata copia della banconota ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;
- f) trasmettere, a mani o con raccomandata a.r., a BCSM, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della banconota, un esemplare del VERBALE BS con la banconota ritirata.

3. Alle sole banche è riconosciuta la facoltà di provvedere a quanto previsto alla lettera f) del precedente comma, anche mediante trasmissione tramite servizio di Scambio Recapiti Domestici.

Articolo 20 - Adempimenti conseguenti

1. BCSM, a seguito del ricevimento del verbale e della banconota ritirata, provvede:

- a) a darne segnalazione telematica al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (UCAMP) mediante utilizzo dell'apposito applicativo;
- b) ad inviare la banconota al NAC.

2. BCSM potrà altresì contattare direttamente il cliente-esibitore al fine di raccogliere dallo stesso informazioni di maggior dettaglio.

3. Sulle banconote ritirate il NAC eseguirà una perizia tecnica al fine di accertarne la falsità.

4. L'esito della perizia tecnica verrà trasmesso da parte di BCSM al gestore del contante e all'UCFM per quanto di competenza.

5. Nel caso in cui la perizia accerti l'autenticità della banconota, BCSM provvede al rimborso al gestore del contante.

Articolo 21 - Istruzioni per la compilazione dei verbali per le banconote sospette di falsità

1. I gestori del contante devono compilare i campi da 1 a 26 del VERBALE BS nel rispetto delle seguenti istruzioni:

- 1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;
- 2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);
- 3) indicare la denominazione del gestore del contante verbalizzante, l'indirizzo completo dell'eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;
- 4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;
- 6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);
- 7) precisare la data di individuazione della banconota (giorno, mese, anno);
- 8) indicare il taglio della banconota ritirata;
- 9) indicare la serie della banconota ritirata (la lettera "A" identifica la prima serie emessa nel 2002, le successive saranno indicate con le lettere "B", "C", ecc.);
- 10) specificare la combinazione alfanumerica - la seconda colonna (2° combinazione) va compilata esclusivamente in caso di due diverse combinazioni alfanumeriche presenti sulla medesima banconota ritirata -;
- 11) indicare il "plate number", ossia il codice alfanumerico di 6 caratteri (una lettera, tre cifre, una lettera e una cifra) che è rilevabile sul "recto" della banconota, in posizione predeterminata per ciascun taglio;
- 12) al presente punto si dovrà sempre indicare 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio e serie, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso che le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse) e lo stesso plate number;
- 13) indicare il totale aritmetico della colonna "numero pezzi";
- 14) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B); tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale BS di cui sono parte integrante;
- 15) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, ad esempio per banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela, segnare la casella "In assenza dell'esibitore". Nelle "Altre informazioni utili" inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della banconota (ad esempio, consegna spontanea da parte dell'esibitore che chiede l'accertamento di legittimità o falsità);
- 16, 17, 18 e 19) indicare i dati identificativi dell'esibitore, ricavati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente;
- 20) indicare l'indirizzo, anche diverso dalla residenza anagrafica, al quale poter rintracciare l'esibitore;

- 21) indicare il recapito telefonico al quale poter rintracciare l'esibitore;
- 22) indicare le modalità con le quali l'esibitore è venuto in possesso delle banconote;
- 23 e 24) indicare cognome e nome dell'operatore che ritira la banconota;
- 25) apporre timbro del soggetto obbligato e firma dell'operatore verbalizzante;
- 26) qualora presente far apporre firma per esteso dell'esibitore della banconota ritirata.

Articolo 22 - Individuazione e trattamento delle banconote in euro inidonee alla circolazione

1. I gestori del contante, ritirano dalla circolazione e trasmettono a BCSM, ai fini della sostituzione o rimborso, le banconote classificate come inidonee in seguito ai controlli effettuati automaticamente ai sensi degli allegati IIa e IIb della LEGGE o in seguito a controllo manuale eseguito dal PERSONALE ADDESTRATO ai sensi dell'allegato III della LEGGE.

2. Nei casi di cui al comma precedente, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:

- a) trattenere incondizionatamente le banconote;
- b) consegnare a BCSM le banconote ritirate in quanto inidonee, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 della LEGGE e manlevando BCSM per il mancato rimborso di banconote che, in esito ai controlli dalla stessa eseguiti, risultassero eventualmente sospette di falsità.

PARTE IV

Disposizioni specifiche per monete in euro

Articolo 23 - Individuazione e trattamento delle monete sospette di falsità

1. I gestori del contante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, punto 13, lettera g) della LEGGE, sottopongono le monete alle procedure di autenticazione attraverso l'utilizzo di APPARECCHIATURE CONFORMI o mediante controllo manuale effettuato da PERSONALE ADDESTRATO.

2. Per le monete scartate durante il processo di autenticazione in quanto sospette di falsità, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:

- a) trattenere incondizionatamente la moneta;
- b) redigere in triplice esemplare il VERBALE MS;
- c) anticipare a BCSM e all'UCFM, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della moneta sospetta di falsità, il VERBALE MS e copia della moneta ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;
- d) consegnare un esemplare del VERBALE MS al cliente-esibitore, salvo il caso in cui la moneta sia stata rinvenuta in assenza di quest'ultimo;

e) trattenere un esemplare del VERBALE MS con allegata copia della moneta ritirata e, se ritirata in presenza dell'esibitore, copia del documento di identità di quest'ultimo;

f) trasmettere, a mani o con raccomandata a.r., a BCSM, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della moneta, un esemplare del VERBALE MS con la moneta ritirata.

3. Alle sole banche è riconosciuta la facoltà di provvedere a quanto previsto alla lettera f) del precedente comma, anche mediante trasmissione tramite servizio di Scambio Recapiti Domestici.

Articolo 24 - Adempimenti conseguenti

1. BCSM, a seguito del ricevimento del verbale e della moneta ritirata, provvede:

- a) a darne segnalazione telematica al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (UCAMP) mediante utilizzo dell'apposito applicativo;
- b) ad inviare la moneta al CNAC.

2. BCSM potrà altresì contattare direttamente il cliente-esibitore al fine di raccogliere dallo stesso informazioni di maggior dettaglio.

3. Sulle monete ritirate il CNAC eseguirà una perizia tecnica al fine di accertarne la falsità.

4. L'esito della perizia tecnica verrà trasmesso da parte di BCSM al gestore del contante e all'UCFM per quanto di competenza.

5. Nel caso in cui la perizia accerti l'autenticità della moneta, BCSM provvede al rimborso al gestore del contante.

Articolo 25 - Istruzioni per la compilazione dei verbali per le monete sospette di falsità

1. I gestori del contante devono compilare i campi da 1 a 25 del VERBALE MS nel rispetto delle seguenti istruzioni:

- 1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;
- 2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);
- 3) indicare la denominazione del gestore del contante verbalizzante, l'indirizzo completo dell'eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;
- 4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;
- 6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);
- 7) precisare la data di individuazione della moneta (giorno, mese, anno);
- 8) indicare il taglio della moneta ritirata;
- 9) indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata;
- 10) indicare l'anno di emissione, quale risulta indicato sulla moneta ritirata;

- 11) indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimo taglio, nazione e anno di emissione;
- 12) indicare il totale aritmetico della colonna “numero pezzi”;
- 13) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B). Tali allegati recheranno l’indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale MS di cui sono parte integrante;
- 14) apporre una X sulla casella “In presenza dell’esibitore” qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, segnare la casella “In assenza dell’esibitore”. Nelle “Altre informazioni utili” inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della moneta (ad esempio, consegna spontanea da parte dell’esibitore che chiede l’accertamento di legittimità o falsità);
- 15, 16, 17 e 18) indicare i dati identificativi dell’esibitore, ricavati da un documento d’identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente;
- 19) indicare l’indirizzo, anche diverso dalla residenza anagrafica, al quale poter rintracciare l’esibitore;
- 20) indicare il recapito telefonico al quale poter rintracciare l’esibitore;
- 21) indicare le modalità con le quali l’esibitore è venuto in possesso delle monete;
- 22, 23) indicare cognome e nome dell’operatore che ritira la moneta;
- 24) apporre timbro del soggetto obbligato e firma dell’operatore verbalizzante;
- 25) qualora presente far apporre firma per esteso dell’esibitore della moneta.

Articolo 26 - Individuazione e trattamento delle monete in euro inidonee alla circolazione

1. I gestori del contante, ritirano dalla circolazione e trasmettono a BCSM, ai fini della sostituzione o rimborso, le monete classificate scartate durante il processo di autenticazione di cui al precedente articolo 23 comma 1, che non risultino sospette di falsità.

2. Nei casi di cui al comma precedente, i gestori del contante devono attenersi alla seguente procedura:
 - a) trattenerne incondizionatamente le monete;
 - b) consegnare a BCSM le monete ritirate in quanto inidonee, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 28 della LEGGE e manlevando BCSM per il mancato rimborso di monete che, in esito ai controlli dalla stessa eseguiti, risultassero eventualmente sospette di falsità.

PARTE V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 27 – Adempimenti iniziali

1. I gestori del contante già operanti alla data di entrata in vigore della LEGGE sono tenuti ad inviare a BCSM e all'UCFM, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la segnalazione dell'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE di cui all'Allegato 1.

Articolo 28 – Banconote e monete non in euro

1. Per quanto concerne le banconote e le monete in divisa diversa dall'euro sospette di falsità, il ritiro e la relativa trasmissione all'UCFM dovranno essere eseguite dai gestori del contante nel rispetto delle istruzioni del medesimo UCFM, ove impartite ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della LEGGE.

Articolo 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento è punita secondo quanto previsto dal DECRETO SANZIONI.

Articolo 30 – Abrogazione

1. Il presente abroga e sostituisce il Regolamento n.2010-02, emesso da BCSM in data 21 dicembre 2010.

Articolo 31 – Quesiti

1. I gestori del contante possono presentare quesiti a BCSM per richiedere chiarimenti sui contenuti del presente Regolamento mediante invio di lettera sottoscritta dal proprio legale rappresentante ed indirizzata al Dipartimento Sistema dei Pagamenti.

Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 agosto 2013 e gli obblighi di segnalazione di cui al precedente articolo 16 decorrono dal secondo periodo di riferimento successivo, coincidente con il secondo semestre solare dell'anno 2014.

2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1, tenuto conto della coincidenza in BCSM del ruolo di Autorità Nazionale Competente (ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della LEGGE) e della funzione di gestore del contante nei limiti dell'attività bancaria svolta dal Dipartimento Tesoreria (ai sensi del punto 13, lettera e), del medesimo articolo di LEGGE), le forme, gli ambiti e le modalità di applicazione a sé medesima delle norme di cui al presente Regolamento, saranno definite da BCSM con apposita autoregolamentazione interna.

ALLEGATO 1

MODELLI DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

MODELLO A: Destinato ai gestori del contante che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione del contante e/o casse di prelievo automatico di contante

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ [indirizzo completo della residenza anagrafica] codice ISS/Fiscale _____, in qualità di legale rappresentante di _____ [denominazione del gestore del contante], con sede in _____ [indirizzo completo della sede legale e di quella amministrativa, se diversa], COE _____.

comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo del contante attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione del contante e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo si allega certificato di vigenza e si forniscono i seguenti elementi informativi:

a) Tipologia di gestore del contante:

.....

b) Codice GS1 (qualora il gestore del contante ne sia già in possesso):

.....

c) Descrizione sintetica dell'attività svolta:

.....

d) Data di inizio attività di gestione del contante

.....

e) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione (indicare il modello come riportato nel sito internet BCE ed in quello CTSE, per ciascun modello, il numero di apparecchiature utilizzate):

.....

f) Assetto organizzativo per l'attività di gestione del contante (descrivere sinteticamente l'organizzazione delle varie fasi di lavorazione del contante, con l'indicazione del numero di addetti coinvolti in ciascuna fase e dei presidi adottati per consentire il rispetto del criterio di segregazione delle banconote trattate, la tipologia dei controlli previsti e le modalità con le quali vengono espletate)

.....

g) Esternalizzazioni (indicare le fasi del trattamento del contante eventualmente esternalizzate e, per ciascuna di esse, il soggetto cui l'incarico è stato affidato)

.....

San Marino, _____ [data]

Il Rappresentante Legale

MODELLO B: Destinato ai gestori del contante che effettuano esclusivamente controlli manuali e che svolgono solo operazioni di sportello

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ [indirizzo completo della residenza anagrafica] codice ISS/Fiscale _____, in qualità di legale rappresentante di _____ [denominazione del gestore del contante], con sede in _____ [indirizzo completo della sede legale e di quella amministrativa, se diversa], COE _____.

comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo del contante esclusivamente mediante il controllo manuale effettuato da personale addestrato e di reimmissione in circolazione dello stesso solo attraverso operazioni di sportello.

Al riguardo si allega certificato di vigenza e si forniscono i seguenti elementi informativi:

a) Tipologia di gestore del contante:

.....

b) Codice GS1 (qualora il gestore del contante ne sia già in possesso):

.....

c) Descrizione sintetica dell'attività svolta:

.....

d) Data di inizio attività di gestione del contante

.....

e) Assetto organizzativo per l'attività di gestione del contante (descrivere sinteticamente l'organizzazione delle varie fasi di lavorazione del contante, con l'indicazione del numero di addetti coinvolti in ciascuna fase e dei presidi adottati per consentire il rispetto del criterio di segregazione delle banconote trattate, la tipologia dei controlli previsti e le modalità con le quali vengono espletate)

.....

f) Esternalizzazioni (indicare le fasi del trattamento del contante eventualmente esternalizzate e, per ciascuna di esse, il soggetto cui l'incarico è stato affidato)

.....

San Marino, _____ [data]

Il Rappresentante Legale
